

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/461 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 231, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Uno scambio efficace di informazioni appropriate tra le autorità nazionali di vigilanza interessate è essenziale per un'efficace procedura di adozione di una decisione congiunta relativa a modelli interni di gruppo.
- (2) Per garantire un'applicazione coerente della procedura di adozione di una decisione congiunta è importante definirne con precisione ogni fase. Una procedura chiara, inoltre, agevola lo scambio di informazioni, promuove la comprensione reciproca, sviluppa le relazioni tra le autorità di vigilanza interessate e favorisce l'efficacia della vigilanza.
- (3) La pianificazione tempestiva e realistica della procedura di adozione della decisione congiunta è essenziale. È opportuno che ogni autorità di vigilanza interessata comunichi tempestivamente all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni pertinenti.
- (4) La definizione di procedure chiare e documentate per il contenuto e l'attuazione della decisione congiunta dovrebbe garantire che esse risultino adeguatamente motivate.
- (5) La procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo dovrebbe essere coerente, sia per decisioni congiunte relative a modifiche rilevanti, sia per modifiche alla politica per la modifica del modello interno di gruppo.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,
- (8) Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1° aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento specifica le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per l'adozione di una decisione congiunta di cui all'articolo 231, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, nonché il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

